



Provincia di Avellino

Settore Lavoro, Formazione, Politiche Sociali e Giovanili

Servizio Politiche Attive del Lavoro ed Osservatorio Mercato del Lavoro

Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego e Punti Informativi Lavoro provinciali

Collocamento Mirato e Gestione Amministrativa

| Persone diversamente abili – 2 ^a scheda - | |
|--|---|
| Fonte legislativa | Legge 68/1999; Decreto ministeriale 91/2000; art.1, comma 37, Legge 247/2007 |
| A chi si rivolge | Soggetti diversamente abili, come definiti dall'articolo 1 della legge 68/1999, con particolari gradi e tipologie di riduzione della capacità lavorativa |
| Beneficiari | Datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione; le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 381/1991, e i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge; le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 11, comma 5, della legge 68/1999 |
| Contenuti e caratteristiche | <p>Agevolazioni collegate all'assunzione di soggetti diversamente abili.</p> <p>I benefici sono modulati in ragione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa.</p> <p>Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, i datori di lavoro sono tenuti a stipulare una convenzione con il competente Servizio per l'impiego, presentando il programma diretto a ottenere le agevolazioni spettanti. Il Servizio autorizza i programmi approvati ad accedere ai benefici contributivi, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna Regione dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.</p> <p>Per ogni assunzione, Regioni e le Province autonome possono riconoscere – nei limiti delle risorse indicate nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – un contributo calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore nelle seguenti misure:</p> <p>a) non superiore al 60% del costo salariale, per ogni lavoratore che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R 915/1978, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;</p> <p>b) non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);</p> <p>c) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato</p> |

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.</p> <p>Le assunzioni, a tempo indeterminato, devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento con cui vengono ripartite le somme tra le Regioni. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, del superamento del periodo di prova. È altresì necessario il rispetto del regolamento CE 2004/2002.</p> |
| Periodo di validità | <p>La legge 68/1999 è in vigore dal 17 gennaio 2000. Le nuove misure incentivanti appena riassunte dovrebbero trovare applicazione con riferimento alle assunzioni effettuate dal mese di Gennaio 2008.</p> |